CIIS
(Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno)
e-Mail: scuolaciis@gmail.com sostegno@sostegno.org
cell.: +39 3466 903726

Audizione presso la VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati
dell'Associazione CIIS (Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno)
Data: 7 ottobre 2025

Onorevoli Deputati, nel ringraziarVi per l'invito sono a condividere con voi alcune riflessioni, atte a promuovere e a favorire l'incardinarsi e il consolidarsi di una cultura inclusiva, in particolare nei contesti formativi, capace di annullare le numerose forme di abilismo e di discriminazione che ancor oggi compenetrano molteplici contesti.

Preme, pertanto, proprio per entrare nel merito, esaminare peculiari aspetti, non trascurabili, che sottendono le argomentazioni che desideriamo condividere con voi, onde addivenire ad una posizione concorde.

1) Nella scuola italiana le attività di educazione e di istruzione sono affidate alla figura professionale "docente", la cui funzione, nel rispetto della Costituzione Italiana, realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.
La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti, il cui profilo professionale è descritto all'art. 42 del CCNL sottoscritto il 18 gennaio 2024:

"Art. 42. **Profilo professionale docente**
1. *Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola*".

Come è indubbiamente a Voi noto, in quanto Deputati della Repubblica Italiana, è bene richiamare i fondamenti a supporto delle argomentazioni:

a) nel nostro ordinamento non esistono più tipologie, bensì un'unica e inequivocabile figura professionale denominata docente, cui afferiscono i diritti e i doveri delineati nel Contratto di lavoro;
b) in relazione alla figura professionale docente non esistono "qualifiche" di sorta;

c) ad ogni docente in servizio sono assegnate una o più classi, ovvero sono affidati "tutti gli alunni" delle classi alle quali il docente viene assegnato;
d) ogni alunno della classe alla quale il docente viene assegnato è alunno di detto docente: a ciascun alunno, come previsto dalla normativa vigente, il docente deve garantire e assicurare il successo formativo;
e) ogni docente opera secondo paradigmi di corresponsabilità e di collaborazione con tutti i docenti, colleghi, assegnati alla classe alla quale egli è stato assegnato. In tal senso è bene rammentare che le classi differenziali, che un tempo ospitavano alunni definiti "scolasticamente fragili o disadattati" (e che oggi definiremmo con la sigla "con BES"), sono state abrogate nel 1977;
f) si richiama l'art. 12 comma 2 della legge 104/92, in cui si afferma che l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione si attua "nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado".

A completamento, giova rammentare che l'assegnazione ad una classe del docente specializzato è prevista dal vigente ordinamento in virtù dell'iscrizione alla stessa di un alunno con disabilità. Tale assegnazione non è prevista in nessun altro caso.

Nel merito:

- l'art. 1 del progetto di legge stabilisce l'introduzione di una qualifica in relazione alla figura "docente"; ciò si configura come problema squisitamente tecnico, in quanto, come sopra indicato, tale introduzione potrebbe attuarsi solamente in sede di ridefinizione della figura professionale docente e non altrimenti;
- l'art. 1 ritiene di modificare una qualifica (inesistente), modificando una terminologia che, nell'ordinamento vigente, non è presente. Impossibile quindi modificare ciò che non esiste. La normativa, infatti, non ha mai introdotto il "docente di sostegno" né ha mai denominato "docente di sostegno" un/una insegnante. La legge 104/92, all'art. 13 comma 3, afferma che "nelle scuole di ogni ordine e grado […] sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di **docenti specializzati**.

Tanto doverosamente premesso, la Proposta di Legge (A,C, 2303), così come impostata, mira più a valorizzare "alcuni fra i docenti che lavorano nella scuola italiana", trascurando non tanto e non solo la stragrande maggioranza degli insegnanti, ma – e soprattutto – gli alunni con disabilità, peraltro ponendosi in contrasto con lo stesso processo inclusivo (si rimanda all'art. 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).

La questione inclusiva sicuramente attraversa le parole, oltre alle azioni messe in atto; è noto come la terminologia influenzi il tessuto culturale della società intera.
Il sotteso intento del legislatore, pertanto, si infrangerebbe contro le derive che, quotidianamente, pongono a rischio la progettualità inclusiva.
La nuova terminologia, infatti, risulterebbe essere l'ennesima riforma, con introduzione di una separazione fra gli stessi insegnanti, stabilendo che gli uni si occupino di alcuni alunni e gli altri di altri, con conseguenze culturalmente e pragmaticamente insostenibili, e, quindi, inaccettabili:

a) la delega al solo docente "incaricato sul sostegno" (ma in questo caso denominato per l'inclusione) dell'intero processo inclusivo;
b) la deresponsabilizzazione dei docenti "non dell'inclusione", in quanto, dal loro punto di vista, come stabilito da questa norma, il processo inclusivo troverebbe attuazione esclusivamente nella delega al collega cosiddetto "inclusivo";
c) la costituzione di classi differenziali di fatto, in contrasto con l'abrogazione delle stesse, avvenuta nel 1977 ad opera della legge 4 agosto, n. .517.

Infine, questione alquanto rilevante, in considerazione della premessa della relazione tecnica, per l'alunno con disabilità verrebbe meno quella risorsa che la norma prevede "assegnata alla classe", in quanto fondamentale e irrinunciabile per garantire e tutelare il suo diritto allo studio.

Considerazioni conclusive

Se l'intento è quello di rilanciare l'inclusione, è bene acquisire consapevolezza che, nella prassi quotidiana, l'introduzione eventuale della denominazione "*docente per l'inclusione*" comprometterebbe seriamente l'intero processo inclusivo italiano, rafforzando la convinzione che l'inclusione si configuri come "compito specialistico", assolto da qualcuno, e non certo come processo condiviso che coinvolge e chiama alla propria responsabilità ogni docente della classe, principi chiaramente e inequivocabilmente delineati in ambito pedagogico-didattico. Questo meccanismo accrescerebbe la "ghettizzazione" educativa che si intende superare e, al tempo stesso, determinerebbe una pericolosa regressione dell'intero sistema educativo. Il rischio, già anticipato, delle "classi speciali" o "classi differenziali di fatto" non risulterebbe remoto…

Non è sufficiente, infatti, "cambiare una parola" (che peraltro non esiste) per cambiare tutto o per non modificare nulla (considerate le già molte cattive prassi, che molti genitori e docenti riferiscono).
Se veramente ed effettivamente si intende incidere, realizzando una scuola di qualità, capace di implementare e consolidare la cultura inclusiva, allora le scelte del legislatore devono guardare altrove.
In questa direzione si muove la proposta della Cattedra inclusiva che pone, alla base, la formazione di tutto il personale docente.
In altre parole, non si può lavorare nella scuola dell'inclusione se si è privi delle competenze necessarie per la sua attuazione. Questo implica rivedere i percorsi di formazione iniziale dei docenti, come pure intervenire sulla formazione in servizio.

Vado a conclusione illustrando, brevemente, in che cosa consiste la Cattedra inclusiva e proponendo alla vostra attenzione la traccia per un progetto di legge che è alla ricerca di chi possa assumerlo e accompagnarlo nell'iter parlamentare. Auspichiamo, in tal senso, una ampia condivisione e trasversalità, in quanto la scuola è tematica che deve vedere l'attenzione, il coinvolgimento e l'impegno di ciascuno di noi (cittadini) e di ciascuno di Voi (onorevoli parlamentari).

Non è un cambio di etichetta che assicura la vera inclusione, ma è necessario un cambiamento radicale sotto il profilo organizzativo e culturale. Ecco perché proponiamo alla vostra attenzione la cattedra inclusiva.

Roma, 7 ottobre 2025 per il CIIS Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno

Evelina Chiocca

Contatti
e-Mail: scuolaciis@gmail.com
sostegno@sostegno.org
evelinachiocca3@gmail.com

cellulare: +39 346 690 3726